



## CONSIGLIO PROVINCIALE DI PIACENZA

SEDUTA DEL 6 APRILE 2017

### VERBALE

Proposta n. 2017/301

DELIB. NR. 8

**OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE SPECIFICA AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE, CON EFFETTI DI VARIANTE CARTOGRAFICA AL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE, ADOTTATA CON ATTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 71 DEL 20 DICEMBRE 2013, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 27-BIS, 22 E 40-QUINQUIES DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20.**

L'anno **duemiladiciassette** addì **sei** del mese di **Aprile** alle **ore 17,15** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, si è riunito il Consiglio Provinciale. Risultano presenti all'appello:

1. ROLLERI FRANCESCO Provincia	Presidente	SI	7. LUNNI MATTEO	Consigliere	SI
2. BURSI SERGIO	Consigliere	SI	8. PERRUCCI STEFANO	"	SI
3. CALZA PATRIZIA	"	SI	9. QUINTAVALLA LUCA GIOVANNI	"	SI
4. CASTELLI MASSIMO	"	SI	10. REGGIANI ANNALIA	"	SI
5. FRANZIA FEDERICO	"	SI	11. TAGLIAFERRI GIANCARLO	"	SI
6. FREPPOLI GIUSEPPE	"	SI			

Presenti n. 11 Assenti n.

Partecipa il Segretario Generale **Dott. GUIDA IORIO**

Riconosciuta la validità della seduta il Sig **ROLLERI FRANCESCO** in qualità di Presidente della seduta invita a passare alla trattazione dell'oggetto n. 3 dell'o.d.g. della seduta odierna - già trasmesso ai Consiglieri in sede di convocazione.

**APPROVAZIONE VARIANTE SPECIFICA AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE, CON EFFETTI DI VARIANTE CARTOGRAFICA AL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE, ADOTTATA CON ATTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 71 DEL 20 DICEMBRE 2013, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 27-BIS, 22 E 40-QUINQUIES DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20.**

**Illustra il dott. Silva** soffermandosi sugli elementi più rilevanti dell'atto sottoposto all'esame del Consiglio Provinciale.

L'atto conclude un procedimento iniziato nel 2013.

Nessun Consigliere intervenendo il **Presidente Rolleri** pone in votazione palese, per alzata di mano, la seguente proposta di deliberazione:

### **“IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

**Premesso** che:

- il Consiglio provinciale, con deliberazione n. 71 del 20 dicembre 2013, ha adottato, ai sensi degli articoli 27- bis (rubricato *Procedimento per varianti specifiche al PTCP*), 22 (rubricato *Modificazione della pianificazione sovraordinata*) e 40-quinquies, inerente il procedimento di variante al Piano territoriale paesistico regionale (brevemente PTPR), della Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20, una variante specifica al Piano territoriale di coordinamento provinciale (brevemente PTCP) con effetti di variante cartografica al PTPR assumendo i contenuti e le motivazioni degli elaborati costituiti di seguito elencati (depositati agli atti):

RELAZIONE ILLUSTRATIVA;

ALLEGATI ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA:

- All. 1 Individuazione di sintesi delle varianti cartografiche alle fasce fluviali;
- All. 2 Schede illustrative delle varianti cartografiche alle fasce fluviali;
- All. 3 Tabella riepilogativa delle proposte di variante ad esito dei contributi valutativi degli Enti coinvolti nelle consultazioni preliminari;

NORME - Estratti articoli variati;

VALSAT:

- VALSAT - Rapporto ambientale;
- VALSAT - Sintesi non tecnica;
- VALSAT - Studio di incidenza;

CARTOGRAFIA:

- Estratti Tavole A1 "Tutela ambientale, paesistica e storico-culturale" interessate dalla variante;
- Estratti Tavole vR1 "Aree non idonee per ogni tipo di impianto di gestione dei rifiuti" interessate dalla variante;
- Estratti Tavole vR2 "Aree non idonee per tipologia di impianto di gestione dei rifiuti" interessate dalla variante.

- obiettivo della variante specifica è stato quello di procedere a un aggiornamento e perfezionamento del

PTCP vigente attraverso modifiche normative e cartografiche, alcune delle quali discendenti da talune osservazioni presentate alla variante generale al PTCP (adottata nel 2007 e poi approvata nel 2010) che la Regione aveva già condiviso eccependo tuttavia la necessità di riavviare la fase di pubblicazione, sicché non poterono essere approvate in quella sede;

- le modifiche al quadro conoscitivo, e quindi alle corrispondenti previsioni del PTCP vigente dal 2010, si sono imposte a seguito di un aggiornamento dello stato delle conoscenze e da un maggior dettaglio di analisi, o da nuovi elementi di condizionamento delle dinamiche idrauliche e paesaggistiche, nel rispetto dell'esigenza di assicurare la coerenza tra i principali strumenti di pianificazione di livello sovra comunale che riguardano l'assetto e l'uso del suolo, il loro ruolo strategico e la specifica trattazione da essi svolta dei singoli temi di loro competenza;
- in estrema sintesi, la variante adottata ha riguardato i temi sotto indicati:
  - un aggiornamento cartografico del quadro conoscitivo e delle conseguenti previsioni di Piano inerenti alcune modifiche cartografiche alle fasce fluviali, rappresentate e descritte negli Allegati 1 e 2 alla Relazione illustrativa sopra elencata;
  - il perfezionamento del testo dell'art. 38 del PTCP per migliorarne l'adeguamento, a suo tempo operato, alle disposizioni del PAI, come illustrato nella Relazione descrittiva, con lo scopo di risolvere alcuni problemi interpretativi insorti nell'applicazione del PTCP per quanto riguarda specificamente la disciplina degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti esistenti nelle fasce fluviali A e B;
  - alcune correzioni di errori presenti nell'articolato normativo (articoli 11, 24, 33, 35 e lo stesso art. 38), evidenziate nella Relazione illustrativa, che non costituiscono modifiche sostanziali, rese necessarie alla luce dell'esperienza dei due anni di applicazione del PTCP modificato nel 2010;

**Dato atto che:**

- secondo quanto previsto dall'art. 27, comma 5, della Legge regionale n. 20 del 2000, come richiamato dall'art. 27-bis della medesima legge, gli elaborati adottati sono stati trasmessi, per il loro deposito alle Province contermini, ai Comuni appartenenti al territorio provinciale, alle Comunità Montane, nonché all'Ente di gestione per i Parchi e la biodiversità Emilia occidentale al quale l'invio degli elaborati medesimi è stato effettuato anche ai sensi del comma 4 dell'art. 40-*quinquies* della citata Legge regionale n. 20 del 2000;
- inoltre, l'atto di adozione e i relativi elaborati di variante sono stati trasmessi, ai sensi del già citato comma 4 dell'art. 40-*quinquies* della Legge regionale n. 20 del 2000, anche all'Autorità di bacino del fiume Po, alla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Parma e Piacenza, alla Soprintendenza ai beni archeologici, come allora denominate;
- in quanto contenenti proposta di variante al PTPR, gli elaborati adottati sono stati inoltre trasmessi per il loro deposito, ai sensi dell'art. 40-*quinquies*, comma 5, della Legge regionale n. 20 del 2000, all'Assemblea legislativa regionale e alle Province dell'Emilia-Romagna;
- infine, l'atto di adozione e i relativi elaborati di variante sono stati trasmessi, ai fini della valutazione ambientale, al Servizio valutazione impatto, promozione e sostenibilità ambientale della Regione (autorità competente in materia di valutazione dei piani provinciali) e agli Enti con competenze in materia ambientale: AUSL, ARPA, Servizio tecnico dei bacini degli affluenti del Po, al Consorzio di bonifica, ad ATERSIR e ad AIPO;
- le funzioni di informazione e partecipazione sui contenuti della variante e sugli impatti ambientali ad essa conseguenti, previste dall'art. 14 del Decreto legislativo n. 152 del 2006, sono state adeguatamente sviluppate durante la fase di consultazione preliminare all'adozione, nonché durante la fase di deposito e partecipazione svolta ai sensi della Legge regionale n. 20 del 2000, mettendo a disposizione del pubblico gli elaborati adottati e il relativo documento di ValSAT sul sito *web* della Provincia e sul sito *web* della Regione Emilia Romagna, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del Decreto legislativo n. 152 del 2006 come successivamente modificato;
- dell'effettuato deposito della variante è stata data comunicazione mediante la pubblicazione di avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 61 del 26 febbraio 2014, anche ai fini della

procedura di valutazione ambientale;

- la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con deliberazione n. 486 del 14 aprile 2014 (in atti), ha formulato riserve sulla variante, ritenendo assentibili, sotto il profilo della conformità con il PTPR, tutte le proposte di modifica cartografica tranne parte di quella contrassegnata dalla sigla C06 – Trebbia (Comune di Gazzola, località Pizzilgherra) e ha inoltre espresso altre riserve rivolte al perfezionamento degli elaborati di ValSAT;
- a seguito della pubblicazione e del deposito della variante non sono pervenute osservazioni da parte di cittadini o da parte dei soggetti indicati dal comma 6 dell'art. 27 della Legge regionale n. 20 del 2000, mentre, nell'ambito delle consultazioni finalizzate alla valutazione ambientale della variante, sono pervenuti contributi conoscitivi e valutativi (in atti) da parte delle seguenti Autorità:
  - Dipartimento di Sanità pubblica (U.O. Igiene pubblica) dell'Azienda Unità Sanitaria locale di Piacenza: nota prot. n. 11170 del 20 febbraio 2014, registrata al protocollo provinciale con n. 11825 del 24 febbraio 2014;
  - Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna: nota prot. n. 5565 del 17 aprile 2014, registrata al protocollo provinciale con n. 27102 del 18 aprile 2014, corredata dalla nota della Soprintendenza per i Beni Architettonici e paesaggistici per le Province di Parma e Piacenza prot. n. 2332 del 9 aprile 2014;
  - Consorzio di bonifica di Piacenza: nota prot. 4458 del 16 maggio 2014, registrata al protocollo provinciale con n. 32671 del 19 maggio 2014;
  - Servizio tecnico dei bacini degli affluenti del Po (sede di Piacenza): nota prot. n. 103686 dell'otto aprile 2014, registrata al protocollo provinciale con n. 24353 nella stessa data;
- il Consiglio provinciale, con deliberazione n. 15 del 22 dicembre 2014, ha controdedotto alle riserve formulate dalla Giunta regionale e valutato i contributi pervenuti da parte dei soggetti con competenze in materia ambientale, individuando le conseguenti modifiche da introdurre negli elaborati adottati, mentre con determinazione dirigenziale n. 475 dell'undici marzo 2015 è stata approvata la valutazione di incidenza della variante nei confronti del Sito di importanza comunitaria (SIC) IT 4010006 ("Meandri di San Salvatore") e Zone di protezione speciale (ZPS) IT 4010018 ("Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio") e IT 4010016 ("Basso Trebbia");
- tale atto consiliare di controdeduzione, e relativi allegati, e la determinazione dirigenziale di approvazione della valutazione di incidenza sono stati inoltrati alla Regione ai fini dell'acquisizione dell'intesa e del parere motivato in materia di valutazione ambientale della variante;
- l'atto consiliare predetto e relativi allegati è stato inoltre trasmesso anche all'Autorità di bacino del fiume Po ai fini dell'aggiornamento dell'intesa sottoscritta il 12 aprile 2012 tra questo Ente, la Regione e l'Autorità di Bacino per la definizione delle disposizioni del PTCP relative all'attuazione del PAI;

#### **Preso atto che:**

- la Giunta regionale con atto n. 572 del 18 maggio 2015 (depositata agli atti) ha deliberato di esprimere l'intesa in merito alla conformità della variante adottata agli strumenti della pianificazione regionale - fatte salve le proposte di modifica cartografica al PTPR per le quali l'espressione dell'intesa è demandata all'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 22, comma 4, lettera c-bis), e dell'art. 40-*quinquies* della Legge regionale n. 20 del 2000, alle condizioni di seguito riprodotte testualmente:
  - *variante cartografica C06 - Trebbia – Comune di Gazzola – Località Pizzilgherra: mantenere l'attuale classificazione (zona B3) della porzione di terrazzo prossima al corso d'acqua;*
  - *variante cartografica C10 – Chiavenna\_Riglio1: specificare nell'ambito degli strumenti attuativi previsti dall'art. 4 delle Norme del PTCP che il rilevato deve mantenere nel tempo le caratteristiche strutturali e dimensionali descritte nello studio idraulico e che potranno essere esclusivamente consentite, in ogni caso a totale*

*carico dei privati, modeste operazioni di manutenzione della vegetazione eventualmente insediata lungo le scarpate;*

- *variante cartografica C12 – Arda\_Arda1:  
sostituire nella Relazione illustrativa-Allegato 2 il testo a pagina 2, secondo capoverso, da “Tuttavia, su indicazione...” alla fine del terzo capoverso “... condivise dalle principali Amministrazioni locali interessate.” con il seguente : “Tuttavia, in coerenza con i criteri individuati dall’Autorità di bacino del fiume Po per la redazione delle mappe di pericolosità e rischio ai sensi della Direttiva 2007/60/CE, si sono assunti come convenzionalmente insormontabili gli argini nei tratti di attraversamento degli abitati di Castell’Arquato, Fiorenzuola e Cortemaggiore e lungo il tratto tra il ponte ferroviario Fidenza-Cremona e l’immissione in Ongina, comprendente l’abitato di Villanova d’Arda. In tali tratti viene pertanto indicato il deficit di sicurezza in termini di inadeguatezza del franco arginale. In linea generale, le aree inondabili sono state delimitate a partire dalla schematizzazione del piano campagna limitrofo in opportuni comparti (storage areas), comunicanti con il corso d’acqua e gli uni con gli altri, i cui confini si attestano sui limiti morfologici individuati grazie al modello digitale del terreno utilizzato per la modellazione numerica. Lo studio utilizza un modello quasi bidimensionale ed offre numerosi scenari di riferimento relativamente alle condizioni di pericolosità associate alle piene del torrente Arda, fornendo una caratterizzazione dell’assetto attuale del corso d’acqua. Sulla base degli esiti dello studio verranno avviate le attività di definizione dell’assetto di progetto dell’Arda, con il coinvolgimento di tutti gli enti interessati secondo quanto previsto dall’Intesa PAI-PTCP.”;*
- *Relazione illustrativa - Allegato 2 “Schede illustrative delle varianti cartografiche alle fasce fluviali”:  
mantenere le Schede come allegato al “Rapporto Ambientale”, parte integrante della documentazione di ValSAT;*
- *garantire, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 152/2008, il monitoraggio degli effetti derivanti dalle scelte compiute dalla variante;*

– con lo stesso atto, in merito alla valutazione ambientale strategica, la Giunta regionale ha deliberato di esprimere parere motivato positivo, in quanto non ha ravvisato rilevanti effetti significativi negativi sull’ambiente, a condizione che si tenga adeguatamente conto di quanto riportato nel parere medesimo, di cui si riportano testualmente le condizioni in esso espresse:

- *si ritiene necessario che le “Schede illustrative delle varianti cartografiche alle fasce fluviali” (allegato 2 della Relazione Illustrativa), che contengono valutazioni di sostenibilità ambientale e territoriale delle perimetrazioni proposte, vengano mantenute come allegato al “Rapporto Ambientale”, parte integrante della documentazione di ValSAT;*
- *con riferimento alla variante C05, si prescrivono le seguenti misure di mitigazione:*
  - *la possibile realizzazione di nuove attività, che possono aumentare le attuali condizioni di disturbo, dovrà essere sottoposta a preventiva valutazione d’incidenza e a nulla osta dell’Ente di gestione del Parco. Inoltre, come previsto dall’art. 55 delle Norme del PIAE e dall’art. 51 del PAE del Comune di Gossolengo, si prescrive che “Al termine dell’attività, le aree ricomprese nelle “Zone per Impianti fissi di lavorazione degli inerti” ubicate in Area Contigua del Parco fluviale del Trebbia, previa la loro sistemazione a carico del proprietario, devono essere incluse in zona B del Parco”;*
  - *in relazione alle modifiche riportate nella Tav. VR1 “Aree non idonee per ogni tipo di impianto di gestione dei rifiuti”, ai sensi del comma 7 dell’art. 5 della L.R. n. 19/2009, “in tutte le zone del Parco e dell’area contigua è vietata la realizzazione di nuove discariche e di nuovi impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti, nonché l’ampliamento di quelli esistenti in termini di superficie.”;*
- *con riferimento alla variante C06, si ritiene di valutare negativamente l’eliminazione della tutela nella porzione di terrazzo prossima al corso d’acqua, mentre si ritiene assentibile la riduzione della tutela nella porzione di area retrostante, tenendo conto delle seguenti misure*

di mitigazione:

- eventuali modifiche alle destinazioni urbanistiche diverse da quelle previste dal PSC vigente del Comune di Gazzola, che individua l'area come "Ambito urbano consolidato-tessuto prevalentemente residenziale o turistico residenziale", dovranno essere sottoposte a preventiva valutazione d'incidenza e al parere di conformità dell'Ente di gestione del Parco; inoltre, si prescrive il mantenimento della copertura vegetazionale arborea con le attuali caratteristiche di densità di copertura arboreo/arbustiva, come peraltro individuata nella Tav. A2 del PTCP e tutelata attraverso le disposizioni di cui all'art. 8 delle Norme allegata al PTCP medesimo;
- in relazione alle modifiche riportate nella Tav. VR1 "Aree non idonee per ogni tipo di impianto di gestione dei rifiuti", ai sensi del comma 7 dell'art. 5 della L.R. n. 19/2009, "in tutte le zone del Parco e dell'area contigua è vietata la realizzazione di nuove discariche e di nuovi impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti, nonché l'ampliamento di quelli esistenti in termini di superficie.";
- con riferimento alla variante C10, sulla base dei risultati dello studio idraulico presentato a corredo, che ha accertato l'assenza di effetti negativi sul profilo di piena del corso d'acqua e sulle portate al colmo a valle, si chiede di:
  - specificare nell'ambito degli strumenti attuativi previsti dall'art. 4 delle Norme del PTCP che il rilevato debba mantenere nel tempo le caratteristiche strutturali e dimensionali descritte nello studio idraulico e che potranno essere esclusivamente consentite, in ogni caso a totale carico dei privati, modeste operazioni di manutenzione della vegetazione eventualmente insediata lungo le scarpate;
- con riferimento alla variante C12, si condivide e accoglie l'invito del Tavolo di lavoro per il coordinamento PTCP-PAI, riportato nel verbale della seduta del 11/3/2015, ad avanzare una proposta di correzione di quanto riportato nella Relazione illustrativa, allegato 2, in merito all'illustrazione dei criteri utilizzati per la mappatura delle aree inondabili nell'ambito delle "Attività integrative per la definizione dell'assetto attuale e delle condizioni di rischio idraulico del torrente Arda dalla diga di Mignano alla confluenza nel fiume Po". Si chiede pertanto di:
  - sostituire il testo a pagina 2 dell'elaborato citato, secondo capoverso, da "Tuttavia, su indicazione..." alla fine del terzo capoverso "... condivise dalle principali Amministrazioni locali interessate." con il seguente : "Tuttavia, in coerenza con i criteri individuati dall'Autorità di bacino del fiume Po per la redazione delle mappe di pericolosità e rischio ai sensi della Direttiva 2007/60/CE, si sono assunti come convenzionalmente insormontabili gli argini nei tratti di attraversamento degli abitati di Castell'Arquato, Fiorenzuola e Cortemaggiore e lungo il tratto tra il ponte ferroviario Fidenza-Cremona e l'immissione in Ongina, comprendente l'abitato di Villanova d'Arda. In tali tratti viene pertanto indicato il deficit di sicurezza in termini di inadeguatezza del franco arginale. In linea generale, le aree inondabili sono state delimitate a partire dalla schematizzazione del piano campagna limitrofo in opportuni comparti (storage areas), comunicanti con il corso d'acqua e gli uni con gli altri, i cui confini si attestano sui limiti morfologici individuati grazie al modello digitale del terreno utilizzato per la modellazione numerica. Lo studio utilizza un modello quasi bidimensionale ed offre numerosi scenari di riferimento relativamente alle condizioni di pericolosità associate alle piene del torrente Arda, fornendo una caratterizzazione dell'assetto attuale del corso d'acqua. Sulla base degli esiti dello studio verranno avviate le attività di definizione dell'assetto di progetto dell'Arda, con il coinvolgimento di tutti gli enti interessati secondo quanto previsto dall'Intesa PAI-PTCP.";
- con riferimento alla variante C14, come segnalato nel contributo della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia-Romagna con nota prot. n. 5565 del 17 aprile 2014, si evidenzia che "anche nel tratto ormai inesistente del Canale del Mulino, interessato dalla Variante, sussiste la tutela paesaggistica ai sensi dell'art.142 comma 1 lettera c) del D.Lgs.42/2004 e smi e che la Provincia non può procedere unilateralmente all'eliminazione del citato vincolo, in quanto Ente non competente in materia; spetta infatti alle Regioni, d'intesa con il MIBAC, attivare l'iter amministrativo per l'eventuale

- esclusione/riperimetrazione dei vincoli di tutela ope legis”;*
- *con riferimento al monitoraggio, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 152/08:*
    - *dovrà essere previsto un piano di monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia della variante impostato come verifica su base temporale del raggiungimento degli obiettivi, attraverso l'insieme di azioni individuate dalla Variante;*
    - *il piano di monitoraggio dovrà prevedere procedure di ri-orientamento delle scelte di variante al fine di individuare l'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi o il verificarsi di effetti negativi imprevisti, e adottare conseguentemente le opportune misure correttive;*
    - *che a tal fine siano individuate le modalità di raccolta dei dati, gli indicatori necessari alla valutazione, i target di riferimento, la definizione di strumenti per riorientare le scelte di variante nel caso di effetti negativi, le responsabilità e le risorse finanziarie da adottare;*
    - *tale sistema di monitoraggio potrà essere integrato all'eventuale monitoraggio di altri strumenti di Pianificazione vigenti; è opportuno inoltre individuare modalità e strumenti per condividere il monitoraggio con gli enti e fornitori di dati e l'implementazione operativa delle banche dati e flussi informativi;*
    - *che sia esplicitata l'eventuale possibilità per la variante di concorrere, tramite sua attuazione a seguito del monitoraggio, alla modifica e aggiornamento delle previsioni di altri piani, tra cui il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;*
  - *i progetti degli interventi previsti conseguentemente alla variante, qualora inseriti negli Allegati II, III e IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/06 e della L. R. 9/99, dovranno essere sottoposti alle procedure di verifica (screening) o alle procedure di VIA ai sensi delle vigenti disposizioni normative, al fine di definire la migliore e specifica determinazione degli impatti ambientali e delle necessarie misure di mitigazione e/o compensazione;*
  - *le presenti valutazioni relative alla Variante in oggetto sono valide salvo sopravvenute modifiche sostanziali ai contenuti; diversamente, ai sensi di quanto previsto dalla parte II del D. Lgs. 152/06, sarà necessaria una nuova valutazione;*
  - *si condividono le valutazioni espresse dal Gruppo di lavoro interdirezioni in merito alla Variante specifica al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Piacenza, con effetti di variante cartografica al Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), adottata con D.C.P. n. 71 del 20 dicembre 2013, alle quali si rimanda;*
- con la stessa deliberazione n. 572 del 18 maggio 2015, la Giunta regionale ha infine deliberato di dare atto della valutazione di incidenza approvata da questo Ente con determinazione del Dirigente dell'allora Servizio Urbanistica e Attività estrattive n. 475 dell'undici marzo 2015 (depositata agli atti), ad esito positivo con le prescrizioni indicate nella medesima determinazione, qui di seguito riprodotte testualmente, e che la Giunta regionale ha fatto proprie:
- *per le varianti C05 e C06, l'incidenza sul SIC/ZPS IT4010016 “Basso Trebbia” è negativa, ma non significativa nel rispetto delle seguenti prescrizioni (come riportate nel paragrafo 8 dell'allegato al presente provvedimento):*
    - a) *varianti C05 e C06: in relazione alle modifiche riportate nella Tav. VR1 "Aree non idonee per ogni tipo di impianto di gestione dei rifiuti", ai sensi del comma 7 dell'art. 5 della L.R. n. 19/2009, "in tutte le zone del Parco e dell'area contigua è vietata la realizzazione di nuove discariche e di nuovi impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti, nonché l'ampliamento di quelli esistenti in termini di superficie.";*
    - b) *variante C05: la possibile realizzazione di nuove attività, che possono aumentare le attuali condizioni di disturbo, dovrà essere sottoposta a preventiva valutazione d'incidenza e a nulla osta dell'Ente di gestione del Parco. Inoltre, come previsto dall'art. 55 delle Norme del PIAE e dall'art. 51 del PAE del Comune di Gossolengo, si prescrive che “Al termine dell'attività, le aree ricomprese nelle “Zone per Impianti fissi di lavorazione degli inerti” ubicate in Area Contigua del Parco fluviale del Trebbia, previa la loro sistemazione a carico del proprietario, devono essere incluse in zona B del Parco.”;*
    - c) *variante C06: eventuali modifiche alle destinazioni urbanistiche diverse da quelle*

*previste dal PSC vigente del Comune di Gazzola, che individua l'area come "Ambito urbano consolidato-tessuto prevalentemente residenziale o turistico residenziale", dovranno essere sottoposte a preventiva valutazione d'incidenza e al parere di conformità dell'Ente di gestione del Parco; inoltre, si prescrive il mantenimento della copertura vegetazionale arborea con le attuali caratteristiche di densità di copertura arboreo/arbustiva, come peraltro individuata nella Tav. A2 del PTCP e tutelata attraverso le disposizioni di cui all'art. 8 delle Norme allegata al PTCP medesimo;*

- per quanto riguarda invece le proposte di variante cartografica al PTPR contenute nella variante specifica al PTCP, la Giunta regionale, con atto n. 1276 del 7 settembre 2015 (depositata agli atti), ha deliberato di proporre all'Assemblea legislativa di esprimere l'intesa, ai sensi dell'art. 22, comma 4, lettera c- bis), della Legge regionale n. 20 del 2000, alle condizioni ivi indicate e qui richiamate in precedenza, ritenendo in particolare non assentibile parte della variazione al PTPR contrassegnata con la sigla C06;
- l'Assemblea legislativa, con atto n. 96 del 26 ottobre 2016, ha deliberato di approvare le proposte contenute nella deliberazione della Giunta regionale sopra citata, assumendo interamente la proposta della Giunta regionale che non ha ritenuto assentibile parte della variazione al PTPR contrassegnata con la sigla C06, come delimitata nello specifico allegato alla medesima deliberazione assembleare;

**Tenuto conto**, per quanto riguarda il rapporto tra la variante al PTCP in argomento e i contenuti dell'intesa sottoscritta il 12 aprile 2012 tra questa Provincia, la Regione Emilia-Romagna e l'Autorità di bacino del fiume Po per il conferimento al PTCP di questa Provincia del valore ed effetti di Piano per l'assetto idrogeologico (brevemente PAI), che:

- secondo quanto prevede l'art. 8 della citata intesa, le varianti al PTCP devono essere preventivamente concordate tra i sottoscrittori avvalendosi del Tavolo di lavoro per il coordinamento PTCP-PAI riunitosi nelle sedute del 27 febbraio e 14 maggio 2013, prima dell'adozione della Variante al PTCP, e, successivamente all'adozione, nella seduta dell'undici marzo 2015;
- la predetta intesa dovrà quindi essere aggiornata e solamente a seguito di tale aggiornamento anche i contenuti oggetto della variante specifica PTCP in argomento, come assentiti dalla Regione e approvati con la presente deliberazione e in quanto coinvolgenti l'intesa stessa, potranno assumere valore ed effetti di PAI, sicché in questa sede occorre specificamente darne atto;

**Considerato** che:

- ai sensi dell'art. 27, comma 10, della Legge regionale n. 20 del 2000, l'intesa regionale ha carattere vincolante quando è espressa subordinatamente all'inserimento nel Piano di modifiche ritenute dalla Regione indispensabili a soddisfare le riserve, ove le stesse non risultino superate, ovvero all'inserimento di modifiche ritenute indispensabili a rendere il Piano controdedotto conforme agli strumenti di pianificazione sovra provinciale;
- ai sensi dell'art. 22, comma 5, della medesima Legge regionale, l'intesa espressa dall'Assemblea legislativa sulla proposta di variante cartografica al PTPR è altrettanto vincolante, tenendo conto che le proposte di modifica alla pianificazione sovraordinata possono essere approvate solamente qualora sia acquisita l'intesa dell'Ente titolare del Piano di cui si propone modifica;

**Ritenuto** quindi:

1. di prendere atto sia dell'intesa e del parere motivato, espressi dalla Giunta regionale con atto n. 572 del 18 maggio 2015, sia dell'intesa espressa dall'Assemblea legislativa regionale con atto n. 96 del 16 ottobre 2016 in merito alla proposta di variante cartografica al PTPR, sia infine dell'esito della valutazione di incidenza approvata con determinazione dirigenziale n. 475 dell'undici marzo 2015, recependo le condizioni stabilite negli atti sopra richiamati;
2. di stabilire, con specifico riferimento alla condizione relativa alla variante cartografica C10 Chiavenna\_Riglio1, tenendo conto che l'area interessata è parte di un "Ambito specializzato per attività produttive", così classificato nel PSC del Comune di San Giorgio Piacentino e disciplinato dall'art.16.5 delle inerenti Norme di Piano, di demandare al Comune medesimo l'assunzione, in sede di POC, della prescrizione dettata dalla Regione, definendo tempi, modalità attuative e inerenti garanzie attraverso la

convenzione urbanistica, se prevista, ovvero attraverso la preventiva stipulazione di un accordo ai sensi dell'art.18 della Legge regionale n. 20 del 2000;

3. di approvare, ai sensi dell'art. 18 del Decreto legislativo n. 152 del 2006, il documento denominato "Piano di monitoraggio", riportato nell'allegato in formato digitale al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato n. 1 denominato "Variante PTCP\_Piano di monitoraggio"), quale elaborato integrativo della VALSAT;
4. di approvare, ai sensi degli articoli 27-bis, 22 e 40-*quinquies* della Legge regionale n. 20 del 2000, la variante specifica al PTCP adottata con atto del Consiglio provinciale n. 71 del 20 dicembre 2013, controdedotta con atto consiliare n. 15 del 22 dicembre 2014, con le modifiche e integrazioni discendenti dalle decisioni di cui ai precedenti punti in adeguamento agli atti regionali sopra citati e alla valutazione di incidenza approvata, dando atto che la variante che si approva è costituita dai seguenti elaborati (depositati agli atti):

#### RELAZIONE ILLUSTRATIVA;

#### ALLEGATI ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA:

- All. 1 Individuazione di sintesi delle varianti cartografiche alle fasce fluviali;
- All. 2 Tabella riepilogativa delle proposte di variante ad esito dei contributi valutativi degli Enti coinvolti nelle consultazioni preliminari;

NORME - Estratti articoli variati;

#### VALSAT:

- VALSAT - Rapporto ambientale e relativo Allegato: Schede illustrative delle varianti cartografiche alle fasce fluviali;
- VALSAT - Piano di monitoraggio;
- VALSAT - Sintesi non tecnica;
- VALSAT - Studio di incidenza e valutazione di incidenza approvata con determinazione dirigenziale n. n. 475 dell'undici marzo 2015;

#### CARTOGRAFIA:

- Estratti Tavole A1 "Tutela ambientale, paesistica e storico-culturale" interessate dalla variante;
- Estratti Tavole vR1 "Aree non idonee per ogni tipo di impianto di gestione dei rifiuti" interessate dalla variante;
- Estratti Tavole vR2 "Aree non idonee per tipologia di impianto di gestione dei rifiuti" interessate dalla variante.

5. di dare atto che i contenuti della variante oggetto di approvazione in questa sede assumeranno valore ed effetti di PAI, ai sensi dell'art. 57 del Decreto legislativo n. 112 del 1998, solamente a seguito dell'aggiornamento dell'intesa sottoscritta il 12 aprile 2012 tra questa Provincia, la Regione Emilia-Romagna e l'Autorità di bacino del fiume Po;
6. di approvare, ai sensi dell'art. 17 del Decreto legislativo n. 152 del 2006, come successivamente modificato, la Dichiarazione di sintesi riportata nell'allegato in formato digitale al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato n. 2 denominato " Variante PTCP\_Dichiarazione di sintesi" );
7. di disporre, a seguito dell'approvazione della variante specifica in questione:
  - l'aggiornamento degli elaborati di variante con le modifiche e integrazioni approvate in questa sede, ricostruendo il quadro unitario del PTCP, anche provvedendo al perfezionamento degli aspetti formali e compositivi, avendo cura di verificare e correggere, ove occorra, i meri errori

materiali ed eventuali refusi, provvedendo quindi alla sostituzione dei corrispondenti elaborati previgenti;

- il deposito, per la libera consultazione, degli elaborati di variante, come aggiornati, presso questa Amministrazione e la loro trasmissione alle Amministrazioni di cui al comma 2 dell'art. 27 della Legge regionale n. 20 del 2000, nonché la trasmissione degli elaborati di PTCP, che costituiscono variante al PTPR, alla Regione e alle ulteriori Amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 40-*quinquies* della Legge regionale n. 20 del 2000;
- 8. di ottemperare agli obblighi di informazione previsti dall'art. 17 del Decreto legislativo n. 152 del 2006, rendendo pubblica la decisione finale relativa all'approvazione della variante, con effetti di variante cartografica al PTPR, nonché il parere motivato, la Dichiarazione di sintesi e il Piano di monitoraggio, adempiendo anche agli obblighi di informazione previsti dal comma 12 dell'art. 27, dall'art. 40-*quinquies* della Legge regionale n. 20 del 2000 e dall'art. 39, comma 1, lettera a), del Decreto legislativo n. 33 del 2013;
- 9. di richiedere alla Regione Emilia-Romagna la pubblicazione nel Bollettino ufficiale dell'avviso di approvazione, a norma del comma 12 dell'art. 27 e ai sensi del comma 9 dell'art. 40-*quinquies* della Legge regionale n. 20 del 2000, dando atto che, in forza delle disposizioni di cui al comma 13 del citato art. 27 e del comma 10 del citato art. 40-*quinquies*, la variante al PTCP, con valore ed effetti di variante cartografica al PTPR, entrerà in vigore dalla data di pubblicazione di tale avviso nel Bollettino ufficiale telematico della Regione, a condizione che alla medesima data gli elaborati di variante, come approvati, siano integralmente pubblicati sui siti *web* di questo Ente e della Regione Emilia-Romagna, a norma dell'art. 39, comma 3, del Decreto legislativo n. 33 del 2013;
- 10. di demandare al Responsabile del procedimento di Piano gli adempimenti di cui ai precedenti punti 7, 8 e 9;

#### **Visti:**

- la Legge regionale 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", e sue successive modifiche e integrazioni, e in particolare gli articoli 27, commi da 4 a 13, e 27-*bis*, commi 1 e 3, nonché, per quanto riguarda le modifiche al PTPR proposte con la variante:
  - l'articolo 22 che, al comma 1 lettera a), prevede che il PTCP può proporre modifiche ai piani generali di livello sovraordinato e, al comma 4, dispone le modalità di approvazione dei piani che propongono tali modifiche;
  - l'articolo 40-*quinquies* che indica la procedura di approvazione del PTPR e delle sue varianti;
- le deliberazioni del Consiglio regionale n. 173/2001 e n. 484/2003 che, in attuazione dell'art. 16 della Legge regionale n. 20 del 2000, hanno approvato gli atti di indirizzo e coordinamento tecnico rispettivamente sui contenuti conoscitivi e valutativi dei Piani e sulla modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni relative agli strumenti cartografici digitali;
- la circolare regionale recante "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della Legge regionale n. 6 del 2009";
- la Legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 recante "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali" che definisce i ruoli dei diversi enti in materia di Rete natura 2000 e, in particolare, prevede che i piani territoriali, urbanistici e di settore siano corredati dallo studio d'incidenza;
- i Decreti legislativi 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale";
- la Legge regionale 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69";
- il Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume Po, approvato con DPCM del 24 maggio 2001;

- il Piano territoriale regionale (PTR) approvato dall'Assemblea legislativa regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010, che definisce gli obiettivi da perseguire per assicurare lo sviluppo e la coesione sociale ed individua gli indirizzi e le direttive alla pianificazione di settore, il Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con del. n. 1338 del 28 gennaio 1993 che definisce gli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio e delle sue emergenze territoriali nonché gli altri strumenti di programmazione e pianificazione settoriale regionale;
- il Piano regionale per la gestione dei rifiuti approvato con atto dell'Assemblea legislativa regionale n. 67 del 3 maggio 2016;
- il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000 e sottoposto a Variante generale approvata con atto di Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010;
- il Piano provinciale per la gestione dei rifiuti (PPGR) approvato dal Consiglio provinciale con atto n. 98 del 22 novembre 2004, qui richiamato per effetto degli articoli da 37 a 50 delle Norme del PTCP vigenti;
- il PIAE approvato approvato nel 2003 e parzialmente modificato con una variante approvata con atto del Consiglio provinciale n. 33 del 12 aprile 2006, poi ulteriormente modificato attraverso una variante approvata con atto del Consiglio provinciale n. 124 del 21 dicembre 2012;
- l'intesa per la definizione delle disposizioni del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) di questa Provincia relative all'attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po sottoscritta il 12 aprile 2012 dall'Autorità di Bacino del fiume Po, dalla Regione e dalla Provincia di Piacenza per far assumere al PTCP il valore e gli effetti di PAI;

**Richiamate** le ulteriori seguenti disposizioni:

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, e successive modifiche e integrazioni, per quanto non incompatibile con la Legge 7 aprile 2014, n. 56;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, con particolare riferimento all'art. 55 che individua il Consiglio provinciale quale organo competente ad approvare piani e programmi;
- il vigente Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il Capo I della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dal Dirigente del Servizio "Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività produttive" in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione;

**Dato atto** che, ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

**Nell'avviso** di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, allo scopo di procedere in tempi brevi agli adempimenti conseguenti;

## DELIBERA

per quanto indicato in narrativa

1. di prendere atto sia dell'intesa e del parere motivato, espressi dalla Giunta regionale con atto n. 572 del 18 maggio 2015, sia dell'intesa espressa dall'Assemblea legislativa regionale con atto n. 96 del 16 ottobre 2016 in merito alla proposta di variante cartografica al PTPR, sia infine dell'esito della valutazione di incidenza approvata con determinazione dirigenziale n. 475 dell'undici marzo 2015, recependo le prescrizioni e condizioni stabilite negli atti sopra richiamati e riportate nella narrativa del presente atto;

2. di stabilire, con specifico riferimento alla condizione relativa alla variante cartografica C10 Chiavenna\_Riglio1, tenendo conto che l'area interessata è parte di un "Ambito specializzato per attività produttive", così classificato nel PSC del Comune di San Giorgio Piacentino e disciplinato dall'art. 16.5 delle inerenti Norme di Piano, di demandare al Comune medesimo l'assunzione, in sede di POC, della prescrizione dettata dalla Regione, definendo tempi, modalità attuative e inerenti garanzie attraverso la convenzione urbanistica, se prevista, ovvero attraverso la preventiva stipulazione di un accordo ai sensi dell'art. 18 della Legge regionale n. 20 del 2000;
3. di approvare, ai sensi dell'art. 18 del Decreto legislativo n. 152 del 2006, il documento denominato "Piano di monitoraggio" riportato nell'allegato in formato digitale al presente provvedimento per costituirne parte integrate e sostanziale (allegato n. 1 denominato "Variante PTCP\_Piano di monitoraggio"), quale elaborato integrativo della VALSAT;
4. di approvare, ai sensi degli articoli 27-bis, 22 e 40-quinquies della Legge regionale n. 20 del 2000, la variante specifica al PTCP adottata con atto del Consiglio provinciale n. 71 del 20 dicembre 2013, controdedotta con atto consiliare n. 15 del 22 dicembre 2014, con le modifiche e integrazioni discendenti dalle decisioni di cui ai precedenti punti in adeguamento agli atti regionali sopra richiamati e alla valutazione di incidenza approvata, dando atto che la variante che si approva è costituita dai seguenti elaborati (depositati agli atti):

#### RELAZIONE ILLUSTRATIVA;

#### ALLEGATI ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA:

- All. 1 Individuazione di sintesi delle varianti cartografiche alle fasce fluviali;
- All. 2 Tabella riepilogativa delle proposte di variante ad esito dei contributi valutativi degli Enti coinvolti nelle consultazioni preliminari;

#### NORME - Estratti articoli variati;

#### VALSAT:

- VALSAT - Rapporto ambientale e relativo Allegato: Schede illustrative delle varianti cartografiche alle fasce fluviali;
- VALSAT - Piano di monitoraggio;
- VALSAT - Sintesi non tecnica;
- VALSAT - Studio di incidenza e valutazione di incidenza approvata con determinazione dirigenziale n. n. 475 dell'undici marzo 2015;

#### CARTOGRAFIA:

- Estratti Tavole A1 "Tutela ambientale, paesistica e storico-culturale" interessate dalla variante;
- Estratti Tavole vR1 "Aree non idonee per ogni tipo di impianto di gestione dei rifiuti" interessate dalla variante;
- Estratti Tavole vR2 "Aree non idonee per tipologia di impianto di gestione dei rifiuti" interessate dalla variante.

5. di dare atto che i contenuti della variante oggetto di approvazione in questa sede assumeranno valore ed effetti di PAI, ai sensi dell'art. 57 del Decreto legislativo n. 112 del 1998, solamente a seguito dell'aggiornamento dell'intesa sottoscritta il 12 aprile 2012 tra questa Provincia, la Regione Emilia-Romagna e l'Autorità di bacino del fiume Po;
6. di approvare, ai sensi dell'art. 17 del Decreto legislativo n. 152 del 2006, come successivamente modificato, la Dichiarazione di sintesi riportata nell'allegato in formato digitale al presente provvedimento per costituirne parte integrate e sostanziale (allegato n. 2 denominato " Variante PTCP\_Dichiarazione di sintesi" );

7. di disporre, a seguito dell'approvazione della variante specifica in questione:
  - l'aggiornamento degli elaborati di variante con le modifiche e integrazioni approvate in questa sede, ricostruendo il quadro unitario del PTCP, anche provvedendo al perfezionamento degli aspetti formali e compositivi, avendo cura di verificare e correggere, ove occorra, i meri errori materiali ed eventuali refusi, provvedendo quindi alla sostituzione dei corrispondenti elaborati previgenti;
  - il deposito, per la libera consultazione, degli elaborati di variante, come aggiornati, presso questa Amministrazione e la loro trasmissione alle Amministrazioni di cui al comma 2 dell'art. 27 della Legge regionale n. 20 del 2000, nonché la trasmissione degli elaborati di PTCP, che costituiscono variante al PTPR, alla Regione e alle ulteriori Amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 40-*quinquies* della Legge regionale n. 20 del 2000;
8. di ottemperare agli obblighi di informazione previsti dall'art. 17 del Decreto legislativo n. 152 del 2006, rendendo pubblica la decisione finale relativa all'approvazione della variante specifica, con effetti di variante cartografica al PTPR, nonché il parere motivato, la Dichiarazione di sintesi e il Piano di monitoraggio, adempiendo anche agli obblighi di informazione previsti dal comma 12 dell'art. 27, dall'art. 40-*quinquies* della Legge regionale n. 20 del 2000 e dall'art. 39, comma 1, lettera a), del Decreto legislativo n. 33 del 2013;
9. di richiedere alla Regione Emilia-Romagna la pubblicazione nel Bollettino ufficiale dell'avviso di approvazione, a norma del comma 12 dell'art. 27 e ai sensi del comma 9 dell'art. 40-*quinquies* della Legge regionale n. 20 del 2000, dando atto che, in forza delle disposizioni di cui al comma 13 del citato art. 27 e del comma 10 del richiamato art. 40-*quinquies*, la variante al PTCP, con valore ed effetti di variante cartografica al PTPR, entrerà in vigore dalla data di pubblicazione di tale avviso nel Bollettino ufficiale telematico della Regione, a condizione che alla medesima data gli elaborati di variante, come approvati, siano integralmente pubblicati sui siti *web* di questo Ente e della Regione Emilia-Romagna, a norma dell'art. 39, comma 3, del Decreto legislativo n. 33 del 2013;
10. di demandare al Responsabile del procedimento di Piano gli adempimenti di cui ai precedenti punti 7, 8 e 9 del presente dispositivo;
11. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", successivamente modificato e integrato."

I presenti risultano n. 11

La votazione dà il seguente risultato :

Voti favorevoli n. 11 unanimità

**Il Presidente Rolleri**, fattane corrispondente proclamazione, avanza richiesta dell'immediata eseguibilità dell'atto, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, onde poter procedere con tempestività;

Proposta che pone subito in votazione palese, per alzata di mano :

I presenti risultano n. 11

la votazione dà il seguente risultato :

Voti favorevoli n. 11 unanimità

**Il Presidente Rolleri** dichiara, pertanto l'atto immediatamente eseguibile.

(Testi a nastro riportati)

\* \* \* \*

**Approvato e sottoscritto con firma digitale:**

**II PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
FRANCESCO ROLLERI**

**II SEGRETARIO GENERALE  
IORIO GUIDA**



**PROVINCIA DI PIACENZA**

**Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività  
Produttive**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla proposta n. 301/2017 del Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive ad oggetto: APPROVAZIONE VARIANTE SPECIFICA AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE, CON EFFETTI DI VARIANTE CARTOGRAFICA AL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE, ADOTTATA CON ATTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 71 DEL 20 DICEMBRE 2013, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 27-BIS, 22 E 40-QUINQUIES DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20., si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 30/03/2017

**Sottoscritto dal Dirigente  
(SILVA VITTORIO)  
con firma digitale**

**Dichiarazione di sintesi**  
**relativa alla procedura di valutazione ambientale**  
**della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)**  
**con effetti di variante al PTPR**  
**adottata con atto C.P. n. 71/2013 e controdedotta con atto C.P. n. 15/2014**  
**(ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 152/2006)**

**Indice**

*Premessa*

*Obiettivi e contenuti della Variante al PTCP*

*Il processo decisionale e partecipativo*

*La Valutazione di Incidenza*

*L'integrazione delle considerazioni ambientali*

*Gli esiti della valutazione e le misure di monitoraggio*

**Premessa**

La Provincia di Piacenza, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 71 del 20.12.2013, ha adottato una Variante specifica al proprio Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), secondo le procedure previste dall'art. 27-bis della L.R. n. 20/2000.

La presente Dichiarazione di sintesi è resa ai sensi del combinato disposto dell'art. 17 del D. Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000.

Al fine di assicurare la piena conoscibilità del parere dell'Autorità competente sulla valutazione ambientale e della decisione finale con cui l'Autorità proponente, in qualità di Ente titolare del Piano, ha tenuto conto delle considerazioni ambientali all'interno del Piano medesimo, il comma 2 dell'art. 5 della predetta legge regionale, sottolinea che *“Gli atti con i quali il piano viene approvato danno conto, con la dichiarazione di sintesi, degli esiti della Valsat, illustrano come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nel piano e indicano le misure adottate in merito al monitoraggio.”*

Alla luce delle suddette disposizioni normative ed in relazione alla fase procedimentale di approvazione della Variante al PTCP la Dichiarazione di sintesi in oggetto:

- riepiloga il processo integrato di elaborazione della variante e di svolgimento della relativa valutazione ambientale;
- fornisce informazioni sulle consultazioni e sulla partecipazione del pubblico, in particolare sugli eventuali contributi ricevuti e sui pareri espressi;
- descrive sinteticamente le strategie di sviluppo, i contenuti della variante e illustra la metodologia di valutazione adottata;
- dà conto dell'integrazione delle considerazioni ambientali all'interno del Rapporto Ambientale e del Parere Motivato;
- descrive le misure previste in merito al monitoraggio.

Nella redazione del presente documento si sono assunti tutti i documenti istruttori predisposti dagli Uffici provinciali, i pareri formulati, le riserve regionali e le relative controdeduzioni, nonché il complesso degli elaborati predisposti per il processo di pianificazione.

**Obiettivi e contenuti della Variante al PTCP**

La Variante specifica nasce dall'esigenza di apportare alcune variazioni cartografiche al sistema di tutela dei corsi d'acqua superficiali, a fronte di specifici aggiornamenti conoscitivi resi disponibili in tempi recenti.

Tali aggiornamenti scaturiscono da osservazioni presentate alla precedente Variante al PTCP adottata con atto C.P. n. 17 del 16.02.2009, ed allora già valutate tecnicamente, ma non approvate

(atto C.P. n. 69 del 02.07.2010).

Come da indicazioni regionali conclusive, si era infatti ritenuto che la rilevanza paesaggistica del tema e la necessità di dare pubblica evidenza alle modifiche ad esso inerenti richiedessero la riadozione del Piano o un rinvio ad un procedimento successivo.

La Variante, quindi, propone alcune modifiche cartografiche alle fasce fluviali e un perfezionamento del testo normativo (art. 38 delle Norme), il quale non costituisce modifica sostanziale del vigente PTCP, bensì una maggiore evidenziazione delle disposizioni del PAI vigente. A queste varianti si aggiungono alcune correzioni di errori materiali presenti nel testo normativo.

Gli elaborati del PTCP vigente assumono un sistema di riferimento conoscitivo e normativo unico ed aggiornato, che orienta gli interventi antropici anche in funzione dei livelli di rischio idraulico, delle valenze naturalistico-ambientali e dei valori paesaggistici delle aree fluviali e perifluviali.

Rispetto a questo tema, il PTCP è riconosciuto dall'Autorità di Bacino e dalla Regione come principale strumento d'attuazione del PAI e del PTPR assumendo, al raggiungimento dell'intesa di cui all'art. 57 del D. Lgs. n. 112/1998 e all'art. 21, comma 2 della L.R. n. 20/2000, il valore e gli effetti di piano di settore per tale ambito tematico.

E' utile sottolineare che, per la delimitazione e la disciplina delle fasce fluviali, il PTCP ha considerato i metodi utilizzati sia dal PAI che dal PTPR, proponendosi di conseguire una semplificazione gestionale, validata dal già citato atto di Intesa, a seguito di un percorso di unificazione armonica e sistematizzata dei due strumenti di pianificazione, rispettoso dei principi e dei criteri stessi di tali piani.

Si evidenzia, da ultimo, che le delimitazioni cartografiche sono soggette ad un continuo processo di "collaudo" che, periodicamente, può portare a locali necessità di revisione, a fronte di un'attenta ricognizione delle più aggiornate e dettagliate informazioni disponibili sulle diverse componenti del sistema, principalmente quelle di carattere idraulico-morfologico (significative riformulazioni dei valori di portata o delle planimetrie, realizzazioni o modificazioni delle opere di difesa idraulica, presa in conto di elementi antropici esistenti, ecc.), di carattere naturalistico (sostanziali variazioni degli assetti vegetazionali, esigenze di "ricucitura" per lo sviluppo della rete ecologica, ecc.) o di carattere paesaggistico, in termini di stato di fatto o di stato di progetto.

La proposta di Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è stata elaborata tenendo conto delle proposte e dei contributi emersi nel corso di tutto il percorso di partecipazione nonché del processo integrato di valutazione ambientale.

La proposta di Variante al PTCP ha mantenuto gli approfondimenti settoriali elaborati precedentemente per la redazione della Variante generale al PTCP in quanto tuttora sostanzialmente validi, salvo la verifica del mutato assetto idraulico-morfologico, paesaggistico e naturalistico-ambientale di specifiche e modeste porzioni del territorio provinciale, aggiornando ed integrando i predetti approfondimenti ove necessario, in particolare per quanto attiene le puntuali perimetrazioni di progetto riferite al tema delle fasce fluviali.

### **Il processo decisionale e partecipativo**

La procedura di approvazione delle varianti specifiche al PTCP di cui all'art. 27 bis della L.R. n. 20/2000 prevede, in luogo della Conferenza di pianificazione, una preventiva consultazione degli Enti che svolgono compiti di governo del territorio, da effettuarsi in forma scritta.

A seguito di tale fase consultiva sono pervenuti i contributi valutativi di: Provincia di Cremona, Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici dell'Emilia Romagna, Consorzio di Bonifica di Piacenza e ATERSIR ed il contributo istruttorio della Regione espresso con atto G.R. n. 1327 del 23.09.2013.

Successivamente, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 71 del 20.12.2013 è stata adottata, ai sensi dell'art. 27-bis della L.R. n. 20/2000, la Variante specifica al PTCP oggetto della presente Dichiarazione di sintesi, corredata dai relativi documenti di ValSAT e Sintesi non Tecnica e con effetti di Variante al Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), ai sensi degli artt. 22 e 40-quinquies della L.R. n. 20/2000.

La Variante al PTCP è stata, quindi, depositata per 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sul BURERT n. 61 del 26.02.2014, ai sensi del combinato disposto del comma 3 dell'art. 27-bis,

del comma 5 dell'art. 27, del comma 4, lett. b) dell'art. 22 e del comma 5 dell'art. 40 quinquies della L.R. n. 20/2000, presso le sedi del Consiglio Provinciale, dell'Assemblea Legislativa, delle Province contermini e di quelle dell'Emilia Romagna, dei Comuni, delle Comunità Montane e degli Enti di gestione delle aree naturali protette interessati.

Si precisa, inoltre, che gli elaborati della Variante adottata sono stati pubblicati sui siti web istituzionali dell'Autorità procedente (la Provincia di Piacenza) e dell'Autorità competente (la Regione Emilia Romagna).

Durante tale periodo di deposito, scaduto in data 28.04.2014, sono pervenute al protocollo provinciale n. 4 osservazioni (Azienda USL di Piacenza, RER – Servizio tecnico dei bacini degli affluenti del Po, Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia Romagna e Consorzio di Bonifica di Piacenza), le quali sono state successivamente controdedotte anche sulla base dei criteri già utilizzati in sede di elaborazione e adozione della Variante.

Contestualmente al deposito degli elaborati della Variante, essa è stata trasmessa alla Regione Emilia Romagna per l'espressione delle riserve in merito alla conformità della stessa al PTR ed agli altri strumenti della pianificazione regionale, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 27-bis, comma 3, e 27, commi 4 e 7, della L.R. n. 20/2000.

La Giunta Regionale dell'Emilia Romagna, con deliberazione n. 468 del 14.04.2014 ha espresso le proprie riserve. L'Amministrazione Provinciale di Piacenza, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 22.12.2014, ha controdedotto alle riserve regionali ed alle osservazioni pervenute in fase di deposito.

Con nota prot. n.23841 dell'08.04.2015, la Provincia ha quindi provveduto a trasmettere il suddetto atto deliberativo unitamente alla Variante controdedotta ed alla relativa determinazione dirigenziale di approvazione della Valutazione di Incidenza alla Regione Emilia Romagna chiedendole, ai sensi del combinato disposto del comma 9, lett. a) dell'art. 27 e del comma 3 dell'art. 27-bis della L.R. n. 20/2000, l'intesa in merito alla conformità della Variante specifica al PTCP agli strumenti di pianificazione regionale, intesa nella quale la Regione si esprime anche con il Parere Motivato sulla variante stessa.

La Giunta Regionale ha espresso, con atto n. 572 del 18.05.2015, l'intesa in merito alla conformità della Variante agli strumenti di pianificazione regionale ed ha formalizzato lo specifico Parere Motivato. Inoltre, la Regione ha dato atto che, in merito alle proposte di modifica cartografica al PTPR, è necessaria l'espressione dell'intesa da parte dell'Assemblea Legislativa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 22, comma 4, lett. C bis e 40 quinquies della L.R. n. 20/2000, formulata con la deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 96 del 26.10.2016.

### **La Valutazione di Incidenza**

Il D.P.R. 357/1997 ha affidato alle Regioni il compito di adottare le misure necessarie a salvaguardare e tutelare i siti di interesse comunitario (Rete Natura 2000). La Regione Emilia Romagna ha introdotto la Valutazione di Incidenza nel proprio ordinamento con la L.R. n. 7/2004: "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali".

Nella legge si definiscono le funzioni della Regione (art. 2), le misure di conservazione (art. 3), le modalità di svolgimento della valutazione d'incidenza (artt. 5, 6, 7 e 8) e si disciplinano le competenze amministrative dei diversi Enti.

In base all'art. 5 della predetta L.R. 7/2004 la valutazione di incidenza è effettuata nell'ambito della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) di cui all'art. 5 della L.R. n. 20/2000.

Ai sensi della normativa regionale vigente e nonostante la Variante contenga modifiche di modesta entità e tipologia, si è proceduto comunque alla elaborazione di uno specifico Studio di Incidenza relativo alle modifiche che potessero indurre effetti negativi sui siti della Rete Natura 2000.

Con determinazione dirigenziale n. 475 dell'11.03.2015, trasmessa alla Regione Emilia Romagna con nota prot. n.23841 dell'08.04.2015, il Responsabile del Servizio Urbanistica e Attività estrattive ha approvato la Valutazione di Incidenza nei confronti del SIC-ZPS IT4010018 "Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio", del SIC-ZPS IT4010016 "Basso Trebbia" e del SIC IT4010006 "Meandri di San Salvatore", la quale evidenzia che "gli interventi previsti sono da considerarsi compatibili nei confronti degli habitat e delle specie animali e vegetali presenti nelle aree dei predetti Siti della Rete Natura 2000", fatto salvo il rispetto delle prescrizioni indicate in riferimento alle varianti C05 e C06:

"a) varianti C05 e C06: in relazione alle modifiche riportate nella Tav. VR1 "Aree non idonee per

ogni tipo di impianto di gestione dei rifiuti", ai sensi del comma 7 dell'art. 5 della L.R. n. 19/2009, "in tutte le zone del Parco e dell'area contigua è vietata la realizzazione di nuove discariche e di nuovi impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti, nonché l'ampliamento di quelli esistenti in termini di superficie";

b) variante C05: la possibile realizzazione di nuove attività, che possono aumentare le attuali condizioni di disturbo, dovrà essere sottoposta a preventiva valutazione d'incidenza e a nulla osta dell'Ente di gestione del Parco. Inoltre, come previsto dall'art. 55 delle Norme del PIAE e dall'art. 51 del PAE del Comune di Gossolengo, si prescrive che "Al termine dell'attività, le aree ricomprese nelle "Zone per Impianti fissi di lavorazione degli inerti" ubicate in Area Contigua del Parco fluviale del Trebbia, previa la loro sistemazione a carico del proprietario, devono essere incluse in zona B del Parco.";

c) variante C06: eventuali modifiche alle destinazioni urbanistiche diverse da quelle previste dal PSC vigente del Comune di Gazzola, che individua l'area come "Ambito urbano consolidato tessuto prevalentemente residenziale o turistico residenziale", dovranno essere sottoposte a preventiva valutazione d'incidenza e al parere di conformità dell'Ente di gestione del Parco; inoltre, si prescrive il mantenimento della copertura vegetazionale arborea con le attuali caratteristiche di densità di copertura arboreo/arbustiva, come peraltro individuata nella Tav. A2 del PTCP e tutelata attraverso le disposizioni di cui all'art. 8 delle Norme allegata al PTCP medesimo."

### **L'integrazione delle considerazioni ambientali**

Fin dalle fasi iniziali del processo di pianificazione, il percorso di valutazione ambientale della proposta di Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è stato progettato con la finalità di garantire la sostenibilità delle scelte di Piano e di integrare le considerazioni di carattere ambientale, accanto e allo stesso livello di dettaglio di quelle territoriali.

Per questo motivo, le attività di valutazione sono state impostate in accordo con la metodologia di valutazione predisposta ed utilizzata per il vigente PTCP, articolata secondo le seguenti fasi:

- Fase 1: Analisi delle componenti ambientali e degli obiettivi;
- Fase 2: Valutazione di coerenza interna;
- Fase 3: Valutazione di sostenibilità delle politiche/azioni di Piano (coerenza esterna);

Tenendo conto dei contributi conoscitivi e delle valutazioni espresse nella fase di consultazione preliminare, la Provincia ha adottato la proposta di Variante al PTCP; successivamente, con riferimento ai contenuti ed agli impatti ad essa conseguenti sono state svolte le funzioni di informazione e partecipazione previste dall'art. 14 del D. Lgs. n. 152/2006; in particolare, nei confronti dei soggetti competenti in materia ambientale tali misure sono state adeguatamente sviluppate nel corso del processo di formazione, ai sensi degli artt. 27 e 27-bis della L.R. 20/2000. In seguito, la proposta di controdeduzione alle osservazioni e alle riserve regionali ha integrato i contributi del Rapporto Ambientale, implementando e dando maggiore evidenza alle modalità con cui le considerazioni ambientali sono state considerate nel Rapporto Ambientale e negli elaborati di Variante in generale.

Il percorso di controdeduzione della Variante adottata ha complessivamente migliorato gli elaborati della stessa; le modifiche apportate conferiscono alla Variante al PTCP, nel loro insieme, una maggiore sostenibilità rispetto alle problematiche del rischio idraulico e della fragilità naturalistico-ambientale delle porzioni di territorio interessate e una maggiore efficacia e puntualizzazione della relativa disciplina variata.

### **Gli esiti della valutazione e le misure di monitoraggio**

Il monitoraggio valuta l'efficacia delle politiche/azioni del piano nei confronti del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità assunti dallo stesso, lo stato di attuazione degli obiettivi, le modifiche sulle matrici ambientali significative indotte dalle trasformazioni programmate e non, al fine di proporre eventuali azioni correttive e permettere ai decisori di adeguare il piano rispetto alle dinamiche di evoluzione del territorio.

Il piano di monitoraggio è uno strumento che deve entrare nella prassi dell'attività degli Enti preposti al governo del territorio, a tutti i livelli di scala.

Poiché la pianificazione agisce sulle trasformazioni di suolo, è fondamentale che il monitoraggio

sia legato temporalmente ai momenti in cui le trasformazioni si pianificano e/o si attuano, spazialmente agli ambiti trasformati e alle componenti ad essi collegate.

In sintesi le finalità del monitoraggio sono le seguenti:

- informare sui trend evolutivi del territorio e dell'ambiente;
- legare le trasformazioni alle alterazioni delle matrici ambientali;
- verificare lo stato di attuazione delle previsioni di piano;
- valutare il grado di efficacia e di raggiungimento degli obiettivi di piano;
- attivare per tempo azioni correttive e, qualora necessario, gli opportuni interventi di mitigazione o compensazione e le eventuali revisioni del piano;
- fornire elementi per l'avvio di un percorso di aggiornamento del piano, in particolare nei confronti di obiettivi di sostenibilità misurabili.

Come evidenziato nel documento di ValSAT, e come è emerso a seguito del confronto con la Regione Emilia Romagna, le modifiche apportate al Piano provinciale con la Variante non determinano impatti significativi sui sistemi ambientale e territoriale.

Il monitoraggio, come proposto dal D. Lgs. n. 152/2006 e dalla L.R. n. 20/2000, svolto in maniera continuativa durante l'attuazione del Piano e messo a disposizione mediante la redazione Report periodici, è un'attività di aggiornamento e verifica dello scostamento delle azioni di Piano dagli obiettivi assunti dal Piano stesso.

Sulla base anche degli esiti del monitoraggio del vigente PTCP effettuato nel 2014 ed accogliendo le specifiche richieste formulate dalla Regione nel predetto Parere Motivato, poiché la Variante in oggetto è sostanzialmente volta all'aggiornamento puntuale dell'assetto territoriale ed ambientale di alcune specifiche e modeste porzioni di territorio, nonché alla rettifica di alcuni errori materiali, in relazione al monitoraggio degli effetti indotti dall'attuazione delle previsioni della Variante stessa, si sono presi come riferimento gli indicatori generali definiti nella ValSAT del PTCP vigente, opportunamente integrati con quelli seguenti, che risultano maggiormente pertinenti e connessi alle azioni da monitorare:

- coinvolgimento delle aree oggetto di Variante cartografica in fenomeni alluvionali (dissesto idraulico, di tipo esondativo o erosivo, anche da parte di reticoli secondari non associati all'individuazione di fascia fluviale), espresso come rapporto % tra superficie interessata da detti fenomeni e superficie complessiva delle aree variate;
- interventi di trasformazione urbanistico-edilizia delle aree oggetto di Variante cartografica, espresso come rapporto % tra superficie interessata da detti interventi e superficie complessiva delle aree variate.

### **Le considerazioni del Parere Motivato**

La Regione Emilia-Romagna ha espresso, con deliberazione di Giunta n. 572 del 18.05.2015, parere motivato positivo, relativamente alla proposta di Variante specifica al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Piacenza, con effetti di variante cartografica al Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. 152/2006, in quanto non si ravvisano rilevanti effetti significativi negativi sull'ambiente, a condizione che si tenga adeguatamente conto di alcune indicazioni che trovano puntuale riscontro all'interno degli elaborati costitutivi predisposti per l'approvazione della Variante.

Come evidenziato dall'atto regionale, il Parere Motivato ha il valore e gli effetti della valutazione ambientale, ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera a) della L.R. n. 20/2000.

**Piano di monitoraggio  
della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)  
con effetti di variante al PTPR  
adottata con atto C.P. n. 71/2013 e controdedotta con atto C.P. n. 15/2014  
(ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 152/2006)**

**Premessa**

Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 152/2006 *“il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio è effettuato dall'Autorità competente anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale”*.

In tal senso l'attività del monitoraggio diventa lo strumento centrale dei processi di VAS, in quanto non si riduce alla semplice raccolta ed aggiornamento di dati ed informazioni o allo svolgimento dell'adempimento amministrativo, ma rappresenta un elemento di supporto alle decisioni che va strutturato e progettato già dalla fase di redazione del Rapporto Ambientale e gestito durante l'attuazione del piano e per tutto il periodo di validità dello stesso.

A tal fine, nel corso dell'elaborazione del piano e del relativo Rapporto Ambientale, il D. Lgs. 152/2006 prescrive la necessità di definire le misure per il monitoraggio, di individuare i soggetti responsabili, di descrivere le modalità di svolgimento, la comunicazione dei risultati, ecc.

Nel dettaglio, si dovranno stabilire gli indicatori e i relativi metodi di calcolo, gli strumenti di supporto (ad esempio database o web-gis), i meccanismi di ri-orientamento del piano in caso di effetti negativi imprevisti e le modalità di messa a disposizione degli specifici risultati.

**La costruzione del sistema di monitoraggio**

Il monitoraggio ambientale costituisce un elemento fondamentale di supporto alle scelte lungo l'intero ciclo di vita dello strumento. Gli effetti ambientali derivanti dalle decisioni della pianificazione/programmazione vanno dunque analizzati in maniera integrata, insieme alle loro interazioni con quelli territoriali, sociali ed economici.

Presupposto necessario per l'impostazione del monitoraggio ambientale è che il piano sia trasparente e coerente nell'impostazione e nei contenuti. In particolare, è importante che nell'elaborazione del piano siano indicati con chiarezza il contesto di riferimento analizzato, il sistema degli obiettivi e l'insieme delle azioni da implementare.

È importante, inoltre, che sia gli obiettivi che gli effetti delle azioni del piano siano misurabili, stimabili e verificabili tramite indicatori.

Da un punto di vista metodologico, il monitoraggio compreso nella Valutazione Ambientale Strategica può essere descritto come un processo, composto da alcune fasi, che affianca e accompagna il processo di attuazione del piano, i cui risultati devono essere inseriti all'interno di rapporti periodici (report):

1. *analisi*: nell'ambito di questa prima fase vengono acquisiti i dati e le informazioni necessari a quantificare e popolare gli indicatori. Si procede in questo modo al controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano e alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di protezione ambientale posti, tramite la misurazione degli scostamenti rispetto ai target prefissati;
2. *diagnosi*: alla luce dei risultati dell'analisi, questa seconda fase consiste nell'identificazione e nella descrizione delle cause degli eventuali scostamenti registrati rispetto alle aspettative, ascrivibili sia ai cambiamenti intervenuti sul contesto ambientale che ai problemi emersi

nell'attuazione del piano;

3. *terapia*: individua se e quali azioni di ri-orientamento del piano sia necessario intraprendere (in riferimento agli obiettivi, alle azioni, alle condizioni per l'attuazione, ai tempi di attuazione, ecc.) per rendere lo stesso coerente con gli obiettivi di sostenibilità fissati.

Gli esiti e le risultanze delle fasi descritte trovano espressione nei rapporti periodici di monitoraggio. Si rende dunque necessario definire a priori la periodicità con la quale devono essere realizzate le attività di raccolta ed esame dei dati, nonché le modalità con le quali gli esiti del monitoraggio devono essere resi visibili e comunicati.

Per quanto riguarda l'individuazione della periodicità, è necessario monitorare gli andamenti prima che tutte le decisioni siano prese o tutti gli interventi completati, per poter intercettare gli effetti del piano in tempo utile per porvi rimedio.

Per ciò che concerne la definizione dei tempi di realizzazione del monitoraggio e dei relativi report, è necessario definire gli elementi necessari al popolamento dei diversi indicatori, alle relative fonti, agli strumenti e alle modalità di attuazione del piano.

In sintesi, si propone una sintetica articolazione dei contenuti del piano di monitoraggio della Variante al PTCP considerata:

1. aggiornamento dello scenario di riferimento attraverso:
  - la descrizione dell'evoluzione delle condizioni normative, delle politiche e delle strategie ambientali;
  - l'analisi di piani, programmi, progetti attivi sul territorio di riferimento e connessi con il piano;
  - il popolamento e aggiornamento degli indicatori definiti;
2. descrizione dello stato di attuazione del piano;
3. esiti della verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, esaminando le cause di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni;
4. verifica ed aggiornamento delle previsioni in merito alla possibilità del piano di raggiungere gli obiettivi di sostenibilità alla luce degli eventuali cambiamenti dello scenario di riferimento e dello stato di attuazione del piano;
5. indicazioni per le successive fasi di attuazione, con riferimento ad un possibile riorientamento dei contenuti, della struttura del piano o dei criteri per l'attuazione, in tutti i casi in cui si verificano scostamenti rispetto a quanto previsto in sede di pianificazione e di valutazione ambientale del piano.

Il rapporto di monitoraggio, configurato con i contenuti descritti, si presta peraltro ad essere il documento di base per la costruzione delle eventuali successive Varianti, in un'ottica di semplificazione e non duplicazione delle procedure di valutazione ambientale.

Al fine di dare la massima diffusione dell'informazione contenuta, il report di monitoraggio sarà reso disponibile anche attraverso il web.

## **Il monitoraggio del PTCP**

Nell'ultima fase del procedimento valutativo effettuato in riferimento al vigente PTCP, sono stati definiti gli indicatori necessari al fine di predisporre un sistema di monitoraggio nel tempo degli effetti del Piano, con riferimento agli obiettivi definiti ed ai risultati prestazionali attesi (D.C.R. 173/2001).

In particolare, sono stati introdotti alcuni parametri di sorveglianza volti a verificare la bontà delle scelte strategiche adottate dal PTCP e l'evoluzione temporale del sistema ambientale provinciale. Inoltre, sono stati individuati strumenti di valutazione adatti ad evidenziare l'eventuale insorgenza di elementi di contrasto non previsti e che non permettono il perseguimento degli obiettivi prefissati.

Il monitoraggio, effettuato tramite la misurazione, con modalità e tempistica definite, di indicatori opportunamente definiti, rappresenta a tutti gli effetti la valutazione *in-itinere* e la valutazione *ex-post*. Tale controllo è fondamentale per la corretta attuazione del piano in quanto permette, in presenza di effetti negativi non previsti, di intervenire tempestivamente con specifiche misure correttive.

Il Piano di monitoraggio del PTCP, organizzato per componenti ambientali e riportato nell'Allegato 4.A al Rapporto Ambientale predisposto, per ciascun indicatore ha definito:

- l'unità di misura,

- i riferimenti normativi,
- lo scopo dell'indicatore,
- le modalità di calcolo o misurazione,
- la frequenza di misurazione,
- il responsabile del monitoraggio,
- l'obiettivo prefissato (ove disponibile),
- lo stato attuale (ove disponibile).

Elemento di fondamentale importanza per garantire il controllo degli effetti di piano (e quindi evidenziare la necessità di eventuali misure correttive) è il report periodico dell'attività di monitoraggio, condotta sulla base degli indicatori definiti. Esso, contenente lo stato dei vari indicatori al momento della sua redazione e le eventuali variazioni rispetto allo stato iniziale di definizione, sarà reso pubblico.

### **Il monitoraggio della Variante al PTCP**

In attuazione della normativa di settore sovraordinata, la L.R. n. 20/2000 ha stabilito all'articolo 5, comma 4, che Regione, Province e Comuni provvedono al monitoraggio dell'attuazione dei propri Piani e degli effetti sui sistemi ambientali e territoriali, anche al fine della revisione o aggiornamento degli stessi.

La ValSAT si configura, quindi, come lo strumento di supporto al processo decisionale che non termina con l'approvazione del piano, ma che ne supporta anche l'attuazione tramite un'attività continua di controllo. In questa fase, la ValSAT assolve ad un duplice scopo: da un lato, fornisce le informazioni necessarie per valutare l'efficacia delle azioni di piano rispetto al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi, dall'altro permette di individuare tempestivamente le misure correttive che eventualmente dovessero rendersi necessarie e che andranno a fornire elementi di valutazione delle scelte che saranno oggetto del piano successivo.

A questo scopo, il sistema di monitoraggio sarà articolato in un'attività di aggiornamento costante degli indicatori a cui si affianca una vera e propria attività di valutazione.

La Regione Emilia-Romagna ha espresso, con deliberazione di Giunta n. 572 del 18.05.2015, Parere Motivato positivo relativamente alla proposta di Variante specifica al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Piacenza, con effetti di variante cartografica al Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. 152/2006, in quanto non si ravvisano rilevanti effetti significativi negativi sull'ambiente, a condizione che si tenga adeguatamente conto di alcune indicazioni.

Il Parere Motivato ha il valore e gli effetti della valutazione ambientale, ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera a) della L.R. n. 20/2000.

Sulla base anche degli esiti del monitoraggio del vigente PTCP effettuato nel 2014 ed accogliendo le specifiche richieste formulate dalla Regione nel predetto Parere Motivato, poiché la Variante in oggetto è sostanzialmente volta all'aggiornamento puntuale dell'assetto territoriale ed ambientale di alcune specifiche e modeste porzioni di territorio, nonché alla rettifica di alcuni errori materiali, in relazione al monitoraggio degli effetti indotti dall'attuazione delle previsioni della Variante stessa, si sono presi come riferimento gli indicatori generali definiti nella ValSAT del PTCP vigente, opportunamente integrati con quelli seguenti, che risultano maggiormente pertinenti e connessi alle azioni da monitorare:

- coinvolgimento delle aree oggetto di Variante cartografica in fenomeni alluvionali (dissesto idraulico, di tipo esondativo o erosivo, anche da parte di reticoli secondari non associati all'individuazione di fascia fluviale), espresso come rapporto % tra superficie interessata da detti fenomeni e superficie complessiva delle aree variate;
- interventi di trasformazione urbanistico-edilizia delle aree oggetto di Variante cartografica, espresso come rapporto % tra superficie interessata da detti interventi e superficie complessiva delle aree variate.

Tali indicatori sono in grado, da un lato, di rappresentare lo stato dell'ambiente e del territorio, dall'altro, di prefigurare l'esito delle azioni di piano, e successivamente di verificare nel tempo l'efficacia delle azioni e il conseguimento degli obiettivi individuati.

Un Indicatore, infatti, ha un significato di sintesi ed è elaborato con il preciso obiettivo di dare un "peso" quantitativo a parametri caratteristici della realtà presa in esame, è un indice che mostra

quantitativamente le condizioni del sistema.

Gli indicatori sono selezionati sulla base del grado di rappresentatività del livello di conseguimento degli obiettivi specifici individuati nel piano e in base alla rispondenza agli obiettivi generali di sintesi della qualità ambientale e territoriale individuati da soggetti istituzionali sovraordinati.

Componente: <b>RISORSE IDRICHE (Variante specifica PTCP)</b>								
Indicatore	Unità di misura	Riferimento normativo	Scopo	Calcolo	Frequenza	Responsabile monitoraggio	Obiettivo di qualità	Stato attuale
<i>Coinvolgimento in fenomeni alluvionali delle aree variate</i>	%	-	Valutare l'entità di detti fenomeni sulle aree variate	Misurazione diretta / sulla base delle mappature disponibili	Ogni cinque anni	Amministrazione	-	-
<i>Interventi di trasformazione urbanistico-edilizia delle aree variate</i>	%	-	Valutare l'entità di detti interventi sulle aree variate	Desunto dai dati di sintesi dei PRG/PSC / sulla base delle mappature disponibili	Ogni cinque anni	Amministrazione	-	-



## Provincia di Piacenza

### **Servizio Personale e Affari Generali** Relazione di Pubblicazione

Delibera di Consiglio N. 8 del 06/04/2017

#### **Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive**

Proposta n. 301/2017

**Oggetto: APPROVAZIONE VARIANTE SPECIFICA AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE, CON EFFETTI DI VARIANTE CARTOGRAFICA AL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE, ADOTTATA CON ATTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 71 DEL 20 DICEMBRE 2013, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 27-BIS, 22 E 40-QUINQUIES DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20.**

La deliberazione sopra indicata:

viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

È stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Piacenza li, 19/04/2017

Sottoscritta  
***per il Dirigente del Servizio***  
(MALCHIODI MARIA ELENA)  
con firma digitale